



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:

- 1) Dr. Maurizio PETRELLI - Presidente
- 2) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Rel.
- 3) Dr.ssa Carolina ELIA - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1022 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023, n. 1022.

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002),
rappresentata e difesa dall'avv. ~~Alfredo Matranga~~

- APPELLANTE -

CONTRO

~~AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002),~~ rappresentato e difeso
dall'avv. Alfredo Matranga

- APPELLATA -

Fissata, con ordinanza del 22.01.2026, l'udienza cartolare del 26.03.2026 per la decisione della causa, ritenuta di ridotta complessità, ex art. 350-bis c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza e di quelle contenenti precisazione delle conclusioni e note conclusive, la causa è stata decisa con deposito telematico della sentenza in data 26.03.2026.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il processo di primo grado: *“Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, l'attore aveva riassunto il presente giudizio innanzi all'intestato Tribunale nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione (a seguito di sentenza n. 2511/2019 del 30.12.2019 della Commissione Tributaria di Lecce, con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione; per cui sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione: accogliere il ricorso e per l'effetto disporre preliminarmente la sospensione dell'esecuzione e nel merito annullare la nota n. 05984201900000390 del 18.2.19, comunicata in data 18.3.19, recante atto di pignoramento dei crediti verso terzi, a titolo di Tributi – Entrate (comprensivi di sanzioni, interessi e di spese di notifica), in relazione alla cartella di pagamento n. 0592015001178241200, riguardante somme iscritte a ruolo dalla MCC SPA – Mediocredito Centrale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre al sottoscritto difensore”. L'attore esponeva che: --- con ricorso 987/2019 R.G. aveva impugnato dinanzi alla Commissione Territoriale Provinciale di Lecce la nota n. 059 84 2019 00000390001 del 18.2.19, comunicata in data 18.3.19, recante atto di pignoramento dei crediti verso terzi per un importo pari ad € 70.651,00 a titolo di Tributi - Entrate; --- tale pignoramento era scaturito dalle cartelle di pagamento nn. 059201800054836 27001, 05920180018072082000, nonché dall'avviso di addebito n. 35920180000722826000, i quali, secondo quanto sostenuto dall'ente impositore, sarebbero stati notificati rispettivamente il 26.10.18, il 02.11.18 ed il 17.08.18; --- con sentenza n. 2511/19 la Sez. IV della Commissione Tributaria di Lecce aveva rigettato il prefato ricorso dichiarandolo inammissibile, rilevando, in particolare, il proprio difetto di giurisdizione in merito alla cartella n. 05920180005483627001 relativa a somme iscritte a ruolo dalla MCC SPA – Mediocredito Centrale. Tanto premesso, a sostegno delle proprie pretese deduceva: 1) la nullità del pignoramento per assenza della notifica delle presupposte cartelle di pagamento; 2) l'illegittimità dell'atto di pignoramento, stante la mancata indicazione del dettaglio dei crediti tributari vantati dall'erario; 3) la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento. La causa veniva istruita con produzione documentale. All'udienza del 20.12.2022, fissata per precisazione delle conclusioni dinanzi al dr. Moroni, comparivano entrambe le parti, le quali si riportavano ai precedenti scritti difensivi. La causa veniva, quindi, riservata per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Dopo il deposito degli scritti difensivi, sopravveniva il decesso del dr. Moroni, per cui la causa veniva assegnata al sottoscritto*

opponente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il Consigliere Istruttore ha rinviato per la decisione della causa ex art.350-bis c.p.c. all'udienza collegiale del 26.03.2026, assegnando alle parti termine per il deposito telematico di brevi note scritte sostitutive della comparizione in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dal contenuto motivazionale della sentenza impugnata si rileva che il Tribunale ha (implicitamente) qualificato l'azione proposta da M. ... come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.. Difatti, come si legge nella sentenza di primo grado, a sostegno delle proprie pretese, l'opponente ha eccepito la nullità del pignoramento per assenza della notifica delle presupposte cartelle di pagamento, l'illegittimità dell'atto di pignoramento, stante la mancata indicazione del dettaglio dei crediti tributari vantati dall'erario, e la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento. L'accoglimento del primo motivo di opposizione, relativo all'omessa notifica della cartella, ha comportato l'assorbimento degli altri motivi di opposizione.

Sicché, non può dubitarsi che i motivi dedotti dall'opponente in primo grado costituiscano vizi formali dell'atto, i quali giustificano, dunque, la qualificazione dell'opposizione in termini di opposizione ex art. 617 c.p.c.. Si tratta, infatti, di vizi che attengono tutti alla regolarità formale degli atti del procedimento e non incidono in alcun modo né sul diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, né sull'esistenza, validità o efficacia del titolo esecutivo.

Specificamente, con riferimento all'unico motivo esaminato con la pronuncia impugnata, deve richiamarsi quanto ritenuto dalla Suprema Corte, secondo cui, *«poiché la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., quando non sia dalla legge disposto altrimenti, deve precedere il compimento del primo atto di esecuzione, non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi, la sua deduzione integra opposizione agli atti esecutivi, nonostante la diversa prospettazione della parte. Ne consegue che la sentenza che decide l'opposizione proposta contro il precetto perché non preceduto o accompagnato dalla notificazione del titolo esecutivo è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. e non con l'appello.»* (Cass. ord. n. 21348 del 25 luglio 2025; trattasi di un orientamento giurisprudenziale costante: ex multis, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9867 del

15/04/2021, non massimata; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013, Rv. 628901-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 19/04/1996, Rv. 497167-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11196 del 12/11/1993, Rv. 484312-01).

Alla luce di tali principi, le doglianze dedotte devono essere ricondotte al paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce non è soggetta ad appello, essendo impugnabile esclusivamente mediante ricorso per cassazione.

Il presente appello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile *ex art.* 618 co. 3 c.p.c..

2. Poiché la questione d'inammissibilità dell'appello è stata rilevata d'ufficio e non eccepita alla controparte costituita, si ritiene di poter disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.

3. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115 a carico dell'appellante soccombente.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE nei confronti di MARIA TERESA BELLÀ, nella qualità di erede di M. BELLÀ, avverso la sentenza n. 2079/2023, pubblicata 05.07.2023, così provvede:

- dichiara inammissibile *ex art.* 618 co. 3 c.p.c. l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- dichiara interamente compensate fra le parti costituite le spese processuali del presente grado;
- dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione nei confronti di dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Così deciso in Lecce, il 26.03.2026

Il Cons. est.

dr.ssa Patrizia Evangelista

Il Presidente

dr. Maurizio Petrelli